

N. 02069/2016REG.PROV.COLL.

N. 03842/2016 REG.RIC.



R E P U B B
I L I C A A
I T A L I A
 N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2016, proposto da:
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale in persona di Alessia Leuzzi e Claudio
Volante, rappresentati e difesi dagli avv. Lorenzo Lanzo, Riccardo Andriani, Paolo
Casetta, con domicilio eletto presso Riccardo Andriani in Roma, Via Germanico,
211;

contro

- U.T.G. - Prefettura di Torino, Ministero dell'Interno, Commissione Elettorale
Circondariale di Torino;
- Movimento Sociale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ramin, con
domicilio eletto presso Luigi Fratini in Roma, Via G.P. Pannini, 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE II, n. 00701/2016, resa tra le parti, concernente ricusazione del contrassegno e della lista Destra Nazionale – M.S.I., per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Torino del giorno 5.6.2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Movimento Sociale Italiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 18 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Andriani e Luigi Fratini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il verbale n. 30 dell'8 maggio 2016 la Commissione Elettorale Circondariale di Torino ha esaminato la lista di candidati “Destra Nazionale – MSI” presentata alle elezioni comunali di Torino per il prossimo 5 giugno 2016 e, ritenendo il simbolo di questa non rispondente alle previsioni di cui all'art. 33, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960 e all'art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, ha assegnato alla lista il termine delle ore 14,00 del 9 maggio per la presentazione di nuovo contrassegno.

La Commissione ha in particolare valutato che il simbolo costituito da un disco bianco con bordo nero, contenente all'interno la scritta dominante “Destra Nazionale” in carattere bastone a lettere maiuscole, con andamento ad arco di cerchio con la concavità verso il basso e con al centro una fiamma divisa in tre partizioni verde, bianco e rosso, poggiata su base trapezoidale con colore nero e con la scritta in carattere bastone maiuscolo M.S.I. di colore bianco, riproduca un elemento – fiamma tricolore su base trapezoidale contenente la sigla M.S.I. –

caratterizzante del simbolo utilizzato dal partito “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” presente in Parlamento.

2. Con il successivo verbale n. 43 del 9 maggio 2016 la stessa Commissione, preso atto che entro il termine indicato la lista in questione non aveva ritenuto di produrre un nuovo contrassegno, rassegnando solo una memoria “in autotutela”, procedeva alla ricusazione del contrassegno e della lista.

3. Avverso tali provvedimenti hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. per il Piemonte i presentatori della lista ricusata, deducendo la violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dell’art. 14 della l. n. 361 del 1957, dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, e ne hanno chiesto l’annullamento, con conseguente ammissione della lista.

4. Si è costituito in primo grado il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

5. Con sentenza n. 701 del 13 maggio 2016 il T.A.R. per il Piemonte ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.

Il primo giudice ha ritenuto che i due contrassegni, per le loro caratteristiche, non fossero confondibili da un elettore di normale diligenza e cultura e che comunque, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 361 del 1957 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, la fiamma sarebbe idonea a cagionare l’esclusione del simbolo solo ove si potesse configurare quale elemento tradizionalmente utilizzato dal Partito “Fratelli d’Italia”, mentre invece questo è un partito di recente costituzione e, come tale, non può vantare l’utilizzo della fiamma tricolore, ripetuto e costante per un tempo abbastanza lungo da costituire, nella percezione dell’elettore di normale diligenza e cultura, un segno distintivo.

La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto che, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, è vietato l’uso non di singoli elementi di simboli utilizzati da altri partiti o gruppi politici, che abbiano avuto dei rappresentanti eletti nel Parlamento italiano od europeo, bensì dell’intero contrassegno.

Il T.A.R. ne ha concluso che la parola “simbolo” deve essere intesa nella accezione di contrassegno in tutte le sue componenti, risultando ciò evidente anche dall’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, che vieta l’utilizzazione di simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in inganno l’elettore.

Il T.A.R. ha quindi accolto il ricorso, disponendo l’ammissione della lista “Destra Nazionale – M.S.I.” alle elezioni per il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Torino.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la lista “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”, deducendo la violazione degli artt. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957, dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente esclusione della lista ricorrente in primo grado.

7. Si sono costituiti in appello l’Amministrazione appellata, aderendo all’appello, e la lista controinteressata Movimento Sociale Italiano e i sigg.ri Rosario Defina e Giovanni Baldovino Mallamaci, quali delegati del Movimento, con controricorso depositato il 18 maggio 2015, per resistere all’appello, di cui hanno dedotto l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.

8. L’appello deve essere accolto.

8.1. Quanto alle eccezioni preliminari sollevate nel controricorso, in estrema sintesi, deve essere rilevato:

- la procura alle liti è presente nell’originale dell’appello;
- Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, pur non essendo stata evocata nel primo grado di giudizio, è lista controinteressata e, pertanto, può appellare;
- la notifica al procuratore domiciliatario Avv. Alberto Ramin, quand’anche nulla (e non inesistente, come si assume nel controricorso), è sanata ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., comunque, dall’avvenuta costituzione della lista ricorrente in prime cure con apposito controricorso nel presente grado di giudizio.

8.2. Nel merito, l’appello è fondato.

L'art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 prescrive, infatti, che *«non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore»*.

Analogamente l'art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960, richiamato dalla Commissione, stabilisce che essa *«ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore»*.

Si deve rilevare, anzitutto, che le disposizioni in esame si riferiscono, testualmente, anche agli elementi che caratterizzano il contrassegno e non necessariamente al contrassegno nel suo complesso, stante la indubbia e, si direbbe, la spesso esclusiva capacità connotativa dei simboli più che del contrassegno *in toto* considerato.

Ora la “fiamma tricolore”, come ha rilevato la Commissione nel provvedimento di ricusazione contestato, costituisce un elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”, utilizzato in modo stabile e, comunque, tradizionalmente da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.

E tanto è stato accertato, del resto, anche dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale della Corte Suprema di Cassazione, nella decisione del 19.1.2013, laddove ha chiarito che la finalità tutelata dall’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 570 del 1960 è quella di orientare correttamente l’elettore nella sua scelta consapevole, costituendo circostanza con sicuro potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo – la fiamma tricolore – dotato di capacità

identificativa del patrimonio politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in Parlamento.

Nella conoscenza degli elettori, come ha rilevato la Cassazione in tale decisione, il simbolo suddetto rimane legato ad un determinato tessuto ideologico-politico, dal quale essi devono poter distinguere le connotazioni peculiari di altri movimenti.

Tanto basta a ritenere non rilevanti, ai fini del presente giudizio, tutte le considerazioni svolte nel controricorso dal Movimento Sociale in ordine alla storia del movimento, al preuso del simbolo, alla legittimità del suo utilizzo e alle controversie che ne hanno caratterizzato la tormentata storia.

Tali considerazioni, recepite dalla sentenza impugnata, non sono in grado di superare il dato decisivo qui evidenziato e, cioè, che la indubbia idoneità decettiva della fiamma tricolore, per il suo pregnante significato simbolico, costituisce elemento che pienamente giustifica, ai sensi delle sopra esaminate disposizioni, l'esclusione della lista dalla competizione elettorale.

Ne segue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata, con conseguente esclusione della lista "Destra Nazionale – M.S.I."

9. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata la complessità del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado e conferma l'esclusione con esso impugnata.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)